



Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta europea per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'intervento denominato "Opere per la protezione dalla caduta massi sulla sp 11 della Val d'Adige tra le località Turan e Preabocco, nel comune di Brentino Belluno (Vr)." - C.U.P.: D61B18000280003. C.I.G. 8407592467.

Quesito n. 2 del 21 ottobre 2020

Domanda	Con la presente volevamo sapere se l'importo indicato nella tabella 6 - Categorie ID importi minimi dei lavori per i servizi di punta - deve essere uguale a quello indicato nella tabella 5 -Categorie ID importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi e non lo 0,40% minimo previsto dalla normativa.
Risposta	In riferimento al quesito proposto si evidenzia che, sulla colonna di destra è riportato l'importo dell'opera oggetto di progettazione suddivisa per categoria e classe; il punto 7.3 - g) precisa invece che i servizi di punta debbano corrispondere ad almeno il 40% (0,40), rispetto a quello oggetto di affidamento per ogni categoria e classe indicate in tabella. Dunque, si tratterà di servizi per opere di importo pari a 1.689.440,00 per la categoria S.04 (4.223.600,00 x 40%) e 54.946,00 per la categoria V.02 (137.365,00 x 40%).

Quesito n. 3 del 23 ottobre 2020

Domanda	Con la presente si inviano i seguenti quesiti: 1 - Si chiede conferma che tra le attività previste a base di gara e calcolate nella tabella dei corrispettivi a pagina 4 del Disciplinare siano compresi anche i collaudi. 2 - In caso affermativo alla risposta precedente, si chiede se è necessario indicare già in fase di gara nel Gruppo di Lavoro (da inserire nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 n. 2 del disciplinare e nell'ambito dell'Offerta tecnica) la figura professionale del Collaudatore e se questa figura debba essere esterna alle società/liberi professionisti raggruppati che svolgeranno le prestazioni di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza
Risposta	In riscontro del quesito proposto, si conferma che è prevista nella tabella dei corrispettivi la figura del collaudatore. Relativamente alla compatibilità con le altre figure professionali, l'art. 7 della l. n.1086/71, prescrive che il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno

	<p>dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera; sull'argomento si è espressa l'allora AVCP (oggi ANAC), che con Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004, affermando che la figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di progettista e/o direttore dei lavori ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo.</p> <p>Ai sensi del DPR 207/2010, art.216, comma 7, non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare ed a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice (verifica del progetto).</p> <p>Con riguardo al gruppo di lavoro, vanno specificati solamente i nominativi dei soggetti che svolgeranno gli incarichi di cui al punto c), d) ed e) del paragrafo 7.1 del disciplinare, tra i quali non rientra il collaudatore.</p> <p>In ogni caso, il nominativo del collaudare, verrebbe indicato in quei casi nei quali lo stesso possa svolgere anche il compito di coordinatore della sicurezza, figura che deve invece essere obbligatoriamente specificata.</p>
	Quesito n. 4 del 26 ottobre 2020
Domanda	Con la presente siamo a richiedere informazioni circa l'importo indicato nella tabella 6 -Categorie ID importi minimi dei lavori per i SERVIZI DI PUNTA - che risulta essere uguale a quello indicato nella tabella 5 - Categoria ID importi minimi dei lavori per L'ELENCO DEI SERVIZI - e non lo 0,40% minimo come solitamente è previsto dalla normativa.
Risposta	La tabella 6 riporta l'importo dei servizi posti a gara, sul quale va' applicata la percentuale del 40% come da normativa; risulta quindi essere di importo pari a 1.689.440,00 per la categoria s.04 (4.223.600,00 x 40%) e 54.946,00 per la categoria v.02 (137.365,00 x 40%). L'importo oggetto del presente quesito, è il valore sulla base del quale va appunto calcolato il 40% previsto dalla normativa.
	Quesito n. 5 del 27 ottobre 2020
Domanda	Siamo a chiedere come è stato calcolato il 2% dell'importo della cauzione provvisoria in quanto non ci torna corretto il conteggio.
Risposta	L'importo di euro 11.808,77, previsto alla pagina 15 del disciplinare per la cauzione provvisoria, è stato erroneamente calcolato su tutti i servizi tecnici oggetto di gara. Invero, in conformità alle previsioni del codice (art. 93, comma 10), alle linee guida e allo schema di bando tipo n. 3 dell'ANAC, la garanzia provvisoria deve essere appunto calcolata solo in rapporto al

	corrispettivo presunto posto a base di gara relativo alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari ad euro 3.478,93 .
	Quesito n. 6 del 27 ottobre 2020
Domanda	<p>con la presente sono a porre i seguenti quesiti:</p> <p>1 - Si chiede gentile conferma che sia autorizzato il subappalto per la relazione paesaggistica, la VINCA e la gestione catastale ed espropri, trattandosi di elaborati specialistici e di dettaglio, come previsto agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice.</p> <p>2 - Ai fini della partecipazione di un raggruppamento temporaneo costituendo, si chiede conferma che la categoria e ID delle opere designata come prestazione principale sia la categoria S.04.</p> <p>3 - Si chiede un chiarimento in merito all'importo della cauzione provvisoria richiesta a pag. 15 del Disciplinare, punto 10. L'importo richiesto della cauzione è pari a euro 11.808,77, che risulta essere pari al 2% dell'intero importo posto a base di gara e non delle sole attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p>
Risposta	<p>In riscontro ai quesiti proposti si argomenta quanto segue.</p> <p>Con riferimento al punto 1) si risponde affermativamente, in quanto gli elaborati richiamati rientrano appunto nella nozione di "elaborati specialistici" di cui all'art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016.</p> <p>Per quanto concerne il punto 2), si conferma che la prestazione principale è la categoria S04.</p> <p>Con riguardo al punto 3), si veda la risposta data al chiarimento n. 5.</p>
	Quesito n. 7 del 28 ottobre 2020
	Con la presente si chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo, la figura di giovane professionista progettista possa essere ricoperta da un geologo abilitato da meno di 5 anni.
	<p>L'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, dispone che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.</p> <p>In giurisprudenza si è affermato l'indirizzo secondo cui, tale previsione, non deve tramutarsi in un mero adempimento formale: il giovane professionista, pertanto, deve assumere la qualità di progettista all'interno del R.T.P, ovvero deve sottoscrivere gli elaborati progettuali e, dunque, eseguire materialmente parte del progetto (Consiglio di Stato, n. 2048 del 23 aprile 2015; Tar Bari n.</p>

1008 del 5 luglio 2018).

In altri termini, il giovane professionista non deve essere coinvolto nella partecipazione al “team di lavoro”, bensì partecipare al team di progettazione.

Per completezza, va poi ricordato che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Una volta rispettato il disposto normativo citato, è chiaramente ben possibile che sia il geologo il giovane professionista del raggruppamento, non essendo prevista alcuna restrizione a riguardo.